Penale Sent. Sez. 1 Num. 36105 Anno 2020
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA
Data Udienza: 10/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELE ARAL nato a ROMA il 10/03/1975

avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dr. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa il 17 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di ammissione alla misura alternativa alla carcerazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, proposta dal detenuto Aral Gabriele, in espiazione di pena detentiva determinata con la sentenza della Corte di assise di Roma del 10 maggio 2004, irrevocabile il 6 ottobre 2005, nelle forme della semilibertà, in quanto quella richiesta non costituiva misura idonea a contenere la ancora attuale pericolosità sociale del detenuto, desunta dal grave delitto di omicidio commesso in danno dei genitori, dall'assenza di revisione critica rispetto ad esso, dal limitato livello di conoscenza della personalità disturbata del suo autore e dei meccanismi psichici che l'avevano indotto a commetterlo, dall'assenza di iniziative riparatorie del danno cagionato.

2. Avverso l'indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Nadia Saccoccio, chiedendone l'annullamento per:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47 ord. pen. in quanto nel caso in esame la mancanza di revisione critica e di comportamenti riparatori, che pongano le vittime ed i familiari al centro della vicenda espiativa, non costituiscono elementi ostativi all'applicazione della misura richiesta secondo la previsione normativa, rientrando nel diritto del condannato protestarsi innocente. Per contro il Tribunale sembra incline a concedere la misura a coloro, che, fingendosi pentiti, mentano per conseguire il beneficio e svaluta il positivo percorso trattamentale seguito dal ricorrente.

b)Violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. per avere ritenuto il Tribunale ostativo alla concessione della misura il mancato accertamento criminologico durante l'esecuzione. Il Tribunale, se ritenuto utile, avrebbe potuto disporre una specifica indagine tecnica anche d'ufficio, adempimento non effettuato nemmeno prima di ammettere Gabriele alla misura della semilibertà, che egli ha trascorso in modo positivo e proficuo negli ultimi due anni.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.

1.Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere richiamato ed esaminato i dati conoscitivi offerti dalla compiuta istruttoria e pur avendo considerato gli esiti positivi del percorso trattamentale svolto dal detenuto sino alla decisione per la dedizione allo studio col conseguimento di plurimi diplomi ed all'attività lavorativa all'esterno, proseguita anche da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

semilibero, ha giudicato tuttora sussistente una residua pericolosità sociale del detenuto istante, già ammesso alla semilibertà. Ha giustificato tale valutazione con la particolare gravità dei delitti commessi in danno dei genitori, uccisi in modo freddo e premeditato, e con l'atteggiamento assunto rispetto ad essi per essersi Gabriele sempre protestato innocente contro le evidenze indicate nella sentenza di condanna e non avere mai chiarito le ragioni del proprio gesto criminoso e per essere mancata al processo ed anche alla fase esecutiva la conoscenza della sua personalità, risultata affetta da disturbi psicologici, nonostante l'indagine peritale condotta. Per il Tribunale, tali carenze conoscitive e l'assenza di iniziative riparatorie assunte verso la sorella non consentono di affermare che gli impulsi criminosi siano superati o efficacemente controllati e di escludere l'attualità di condizioni che lo possano indurre a reiterare condotte aggressive e sproporzionate grazie all'ammissione a misura molto ampia con livelli di controllo minimi e richiedenti la piena capacità di autogestione in autonomia ed in sicurezza.

1.1 Così riassunto, il percorso motivazionale del provvedimento in esame non rivela i vizi di violazione di legge denunciati in ricorso, perché il giudizio sull'insussistenza delle condizioni per la proficua fruizione della misura dell'affidamento in prova si è basato, non già sulla sola considerazione dei reati commessi, ma sulla ritenuta insufficienza di elementi positivi in grado di attestare la consapevolezza del disvalore di quanto compiuto e di rivedere criticamente e controllare le pulsioni all'aggressività e le spinte a delinquere. Da tali premesse è logico e consequenziale anche il giudizio di non completa affidabilità del condannato circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla più ampia misura richiesta, svincolata dal livello di controllo costante connesso alla misura della semilibertà in esecuzione al momento.

1.2 Gli aspetti della motivazione che dalla difesa vengono censurati come frutto della considerazione di elementi negativi non ostativi all'ammissione dell'affidamento in realtà riguardano dati emersi nel corso del trattamento, come evidenziati dalla relazione dell'equipe penitenziaria, ossia da un lato la correttezza della condotta carceraria e la fruizione in termini migliorativi delle offerte trattamentali, dall'altro la negazione di ogni responsabilità ed il mancato approfondimento critico di quanto commesso, che nel giudizio del Tribunale di sorveglianza non consentono una prognosi positiva e rassicurante sulla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

1.3 Si ricorda che la lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 ord. pen. impone che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione degli illeciti e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, Angilletta, rv. 258404; sez. 1, n. 18437 del 05/04/2013, Ottieri, rv.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

255850; sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, rv. 210553; sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322). Ciò che la norma di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza, richiede per la concessione di una misura alternativa alla detenzione è l'analisi della personalità individuale e la verifica della sua evoluzione psicologica, che, partendo dal fatto di reato, si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed ai comportamenti precedenti e successivi alla condanna (sez. 1, n. 5061 del 29/11/1999, Navone, rv. 214844), sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione scientifica e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente.

Ne discende che, al fine dell'assunzione della decisione sull'adozione di misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico sulle future condotte del condannato, sui risultati del trattamento individualizzato come emersi dall'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Poiché l'ordinanza in esame rispetta le disposizioni di legge ed i canoni interpretativi suggeriti da questa Corte ed il giudizio espresso si basa sui dati conoscitivi disponibili, correttamente apprezzati e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di valutazione, contro la quale le doglianze difensive, al di là della apparente rituale deduzione, sollecitano una più favorevole valutazione di merito, pacificamente preclusa alla potestà decisoria del giudice di legittimità, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale